



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

AREA RISORSE AMBIENTALI SMART CITY E INNOVAZIONE

UNITÀ OPERATIVA

ORDINANZA

N. 1043 DEL 21.07.2017

OGGETTO: CASO SEGNALATO DI SINDROME DA SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA (MCS) O INTOLLERANZA IDIOPATICA AMBIENTALE AD AGENTI CHIMICI - PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

Premesso

- la sindrome da sensibilità chimica multipla o intolleranza idiopatica ambientale ad agenti chimici è, come definita dal Ministero della Salute, un disturbo cronico, reattivo all'esposizione a sostanze chimiche, a livello inferiore rispetto a quello generalmente tollerato da altri individui e in assenza di test funzionali in grado di spiegare segni e sintomi;
- tale patologia di relativamente recente acquisizione nosologica è oggetto di studi approfonditi da parte di centri specializzati in Europa e nel mondo, al fine di acquisire certezze sul piano etiopatogenetico, preventivo e terapeutico;

Considerato che

- una cittadina, residente in via San Girolamo n. 123/C, ha comunicato di essere affetta dalla patologia sopra indicata ed ha chiesto l'adozione dei provvedimenti conseguenti a tutela della propria salute;

Dato atto che

- il trattamento dei dati relativi alla residenza dell'istante è svolto in quanto necessario per l'espletamento di attività istituzionale del Comune;
- inoltre, è necessario diffondere con il presente atto tali dati, in quanto necessario ed indispensabile a garantire l'effettività della tutela della salute della stessa, e gli stessi sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

Considerato, altresì, che

- il Comune, con nota prot. n. 134790 del 14/07/017 ha chiesto alla Usl competente per territorio motivato parere in merito ai necessari presupposti per l'emissione di un'ordinanza;

- l'UsI, con nota prot. n. 138273 del 19/07/2017, ha comunicato che la documentazione sanitaria prodotta dall'istante attesta un'evidenza riconosciuta da centro specializzato a livello internazionale;
- al fine di esprimere un parere motivato, in carenza di indicazioni specifiche a livello normativo e bibliografico, la stessa USL ha ritenuto fare riferimento per analogia ai criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 1429 del 05/12/2016 "*Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in relazione al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.)*".
- in particolare al punto A.5.6 viene espressamente citato che "*nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili..... è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fito-sanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del D.Lgs. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n.1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri*".
- nel caso in questione, in relazione alla particolarità e alle caratteristiche della patologia da cui risulta affetto il soggetto, la USL ha ritenuto necessario, in maniera ancor più restrittiva, vietare l'utilizzo di qualsiasi formulazione contenente prodotti fito-sanitari a distanze inferiori di 50 metri a partire dalla delimitazione della abitazione e relative aree pertinenti della richiedente;
- inoltre fino a una distanza di 300 metri viene imposto l'obbligo per gli utilizzatori di prodotti fito-sanitari di informazione preventiva anche diretta e non solo a mezzo di apposizione di cartelli (almeno sette giorni prima dell'utilizzo) del trattamento programmato con prodotti fito-sanitari di qualsiasi tipo e con indicazione del formulato, del giorno e dell'ora del trattamento, in modo che la richiedente possa attuare adeguate modalità di prevenzione.
- in questa area devono essere chiaramente privilegiate al massimo le strategie agronomiche di difesa biologica e lotta integrata;
- infine, è altresì necessario vietare, sempre fino a una distanza di 300 metri dall'abitazione, l'accensione di fuochi a scopo agricolo.

Dato atto che:

- l'utilizzo dei prodotti fito-sanitari in premessa meglio descritti in prossimità degli spazi che l'istante frequenta può costituire occasione di nocimento per la salute della stessa;
- la libera iniziativa economica dei privati può essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e l'esigenza di tutelare la salute e la vita, anche di un solo soggetto, costituisce *ex se* interesse generale da soddisfare;
- le misure descritte costituiscono disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, con la minore limitazione possibile della libertà di iniziativa economica dei cittadini titolari di un diritto reale o di altro diritto di godimento sulla porzione di territorio interessata dalla presente ordinanza;

Visti,

- l'art. 13 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

- è vietato l'utilizzo di qualsiasi formulazione contenente prodotti fito-sanitari a distanze inferiori di 50 metri a partire dalla delimitazione dell'abitazione e relative aree pertinenziali della richiedente, sita in Perugia, via S. Girolamo n. 123/C, come da circonferenza tracciata nella planimetria allegata sub A;
- fino a una distanza di 300 metri da tale abitazione, come da circonferenza tracciata nella planimetria sub B, gli utilizzatori di prodotti fito-sanitari avranno l'obbligo
 - di informazione preventiva, attraverso nota inviata al Comune di Perugia, Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione, che provvederà tempestivamente ad avvertire l'interessata,
 - di apposizione di cartelli (almeno sette giorni prima dell'utilizzo) del trattamento programmato con prodotti fito-sanitari di qualsiasi tipo e con indicazione del formulato, del giorno e dell'ora del trattamento, in modo che l'istante possa prevedere adeguate modalità di prevenzione;
- è vietata, sempre fino a una distanza di 300 metri dall'abitazione, come da circonferenza tracciata nella planimetria sub B, l'accensione di fuochi a scopo agricolo;
- agli uffici comunali competenti di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- di provvedere alla notificazione del presente atto ai soggetti titolari di un diritto reale o di godimento su porzioni di territorio comprese nel perimetro individuato nella planimetria allegata, in considerazione dell'elevato numero degli stessi, attraverso idonea diffusione della presente ordinanza mediante distribuzione alla popolazione e affissione in luoghi aperti al pubblico della stessa e di specifico avviso;
- alla Polizia Municipale di verificare l'osservanza del presente provvedimento;

AVVISA

- Gli effetti della presente ordinanza si protrarranno fintanto che permarranno le condizioni di salute dell'istante come descritte in premessa.
- Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche e integrazioni.
- Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al T.A.R. Umbria entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'Albo pretorio.

IL SINDACO

(Andrea Romizi)

Si comunichi:

All'S.O. SICUREZZA - SEDE

All'U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO – SEDE

All' Azienda USL n° 2 – Dipartimento di Prevenzione PEC

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	VIA SAN GIROLAMO N. 123/C
Provvedimento/i:	SINDROME DA SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA (MCS) O INTOLLERANZA IDIOPATICA AMBIENTALE AD AGENTI CHIMICI - PROVVEDIMENTI.
Soggetto:	-----



300

PERUGIA SUD

TIBERINA SUD